

Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza all'interno e all'esterno dell'Istituzione Scolastica

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1 settembre 2017 con delibera n.5

Art. 1 - Finalità

Il "Regolamento per la Videosorveglianza" viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice Privacy). Le finalità che il Liceo Scientifico e Classico Statale "Giuseppe Peano – Silvio Pellico" intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto quali il controllo e la sorveglianza degli accessi, la prevenzione di eventuali atti di vandalismo sui beni appartenenti all'Istituzione scolastica e/o temporaneamente collocati all'interno della struttura nonché la prevenzione di furti e di atti vandalici.

La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione e degli interventi dei Collaboratori scolastici.

L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

- ad assicurare maggiore sicurezza agli studenti e agli operatori scolastici;
- a tutelare il patrimonio da atti vandalici;
- al controllo di determinate aree all'aperto non presidiate.

Art. 2 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema, di proprietà dell'Istituzione Scolastica si compone di n° 8 telecamere installate all'esterno dell'edificio nelle aree di pertinenza dell'Istituto e di n° 11 interne. Sono a circuito chiuso, connesse a un videoregistratore digitale per la registrazione su hard disk delle immagini che possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate, in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, in presenza di segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro. Tali immagini sono archiviate per una durata massima di 72 h, dovuta a speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'Istituto, dopodiché le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive. Le immagini fornite sono visionabili presso un monitor video presente nell'ufficio del Dirigente Scolastico.

Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

Le videocamere sono installate nelle seguenti aree:

- due telecamere sovrastanti l'ingresso di Corso Giovanni Giolitti 11 che riprendono il cancello d'ingresso, il porticato compreso tra Via Quintino Sella e Via XX Settembre, i parcheggi biciclette e motoveicoli;
- due telecamere sovrastanti l'ingresso di Via Monte Zovetto 8 che riprendono la saracinesca d'ingresso e le due uscite di sicurezza laterali, il porticato compreso tra Via Quintino Sella e Via XX Settembre, i parcheggi biciclette e motoveicoli;
- due telecamere che riprendono il passo carraio e il cortile interno, dal lato Sala Riunioni;
- due telecamere che riprendono il passo carraio e il cortile adibito a palestra esterna, dal lato Biblioteca Scientifico;
- cinque telecamere che riprendono l'ingresso di C.so Giolitti e i corridoi che da questo vanno verso Via Q. Sella e verso Via XX Settembre;
- una telecamera nell'ingresso di Via Monte Zovetto;

- due telecamere al primo piano dell'edificio, che riprendono il corridoio lato Via Monte Zovetto;
- tre telecamere al secondo piano dell'edificio, che riprendono rispettivamente il corridoio lato Via Monte Zovetto e il corridoio lato Via Quintino Sella.

Le aree sottoposte a videosorveglianza sono visivamente segnalate da appositi cartelli posti in modo tale da evidenziarne la condizione.

Data la situazione di comprovata necessità e urgenza che attiene alla sicurezza della scuola, in mancanza di diversa scelta e quindi in via residuale, viene attivata la registrazione 24h su 24 dell'intero sistema video.

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolazione e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti gli edifici circostanti.

Art. 3 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si individua nella persona del Dirigente Scolastico quale responsabile della gestione e trattamento delle immagini, con il compito di vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituzione scolastica e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, con particolare attenzione a quanto disposto in materia dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati Elio Ghisolfi e Gherardo Oreggia a cui affida i compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l'utilizzo, gestione e manutenzione del sistema.

Alle immagini provenienti dalla videocamera possono accedere soltanto il Dirigente Scolastico e gli incaricati che hanno accesso alla postazione di controllo dell'Istituto.

A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle

registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione del sistema di Videosorveglianza segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.7 DLgs 196/03, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista degli artt. 8 e 9 DLgs 196/03.

Art. 4 - Principi di pertinenza e di non eccedenza

Ai sensi del decreto legislativo. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con particolare riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo

visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza può provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico per le valutazioni del caso.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art.4, l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 6 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

Le immagini eventualmente registrate in base all'articolo 5 devono essere immediatamente cancellate se il Dirigente scolastico non dovesse ritenere di darne informazione agli organi di Polizia o all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 - Informativa

Della presenza del servizio di videosorveglianza si dà informazione a mezzo di cartelli e si adotta il modello di informativa standard previsto dall'allegato 1 Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.

L'informativa su scopi e finalità del sistema di videosorveglianza sarà fornita alle famiglie degli studenti al momento dell'iscrizione e agli operatori scolastici al momento dell'assunzione in servizio, nonché agli operatori di aziende che prestano servizio continuo o provvisorio nell'edificio.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo e sul sito dell'Istituto.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Art. 8 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.